



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotona)

Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

360
13/11/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 – CONFERMA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, GIOCHI, LOTTO E ADEGUAMENTO ORARI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.2.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento stesso;
- il D.L. 6 del 23.02.2020, convertito dalla legge n. 13 del 05.03.2020, il quale introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 26.02.2020 con il n. 388, recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- i DPCM intervenuti per il contrasto alla citata pandemia, gli ultimi dei quali quelli del 8 e del 24 ottobre, del 3 novembre;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, di collocamento della Regione Calabria nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del documento di prevenzione e risposta al virus Covid-19;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, sono state assunte iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati sia a contrastare la diffusione del virus che a garantire i servizi essenziali alla vita delle persone che si trovano in particolari situazioni;

Constatato che anche tra i docenti e le famiglie degli alunni delle scuole primarie, vi sono casi acclamati di persone risultate positive al covid-19;

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione della ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Visto l'articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'articolo 6 della Legge n.° 125/2008 che stabilisce che *“Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

ORDINA

1. la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino a nuova disposizione. Inoltre, al fine del contenimento dei contagi, la suddetta sospensione in presenza è allargata anche agli alunni con disabilità;
2. la chiusura al pubblico, fino a nuove disposizioni, di tutti gli uffici comunali, ad eccezione del giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
3. la sospensione sul territorio comunale della vendita di “Gratta e Vinci” cartacei e prodotti analoghi e assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccheria e altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
4. la sospensione sul territorio comunale dell'esercizio del gioco del lotto e assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccheria e altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
5. il divieto assoluto di stazionamento nelle piazze Berlinguer, Roma, Karl Marx e in tutti i luoghi pubblici nei centri urbani;
6. il divieto di assembramento nei luoghi antistanti le banche e gli uffici postali;
7. la chiusura di tutte le attività commerciali dopo le ore 18:00 (consentendo l'orario continuato) dal lunedì al sabato, ad esclusione delle farmacie di turno e le attività commerciali di generi alimentari, il cui orario di chiusura può essere prorogato sino alle ore 19:30. Rimane consentito, come da DPCM del 3 novembre, il servizio da asporto per Ristoranti e Pizzerie fino alle ore 22.00;
8. la chiusura, nelle giornate di domenica (per le 24 ore), di tutte le attività commerciali ivi comprese quelle riconducibili ai beni di prima necessità, ad esclusione delle farmacie di turno;
9. agli esercenti le attività di vendita:
 - di effettuare, mediante idonea strumentazione, la misurazione della temperatura corporea,
 - di contingentare gli ingressi presso tali strutture,
 - di consentire l'accesso di una sola persona per nucleo familiare.

DISPONE

- a. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- b. La sua trasmissione, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, ai Dirigenti scolastici;
- c. La sua trasmissione al Sig. Prefetto di Crotone;
- d. La trasmissione ai Responsabili di Settore del Comune di Isola di Capo Rizzuto per gli eventuali adempimenti di competenza;

La presente ordinanza produce gli effetti dal momento della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Isola di Capo Rizzuto e cessa di avere efficacia al raggiungimento dei termini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

indicati o, comunque, al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza e dalle altre normative vigenti in materia, ivi compresi le misure di prevenzione e contenimento del contagio, è affidata alle autorità competenti attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalle norme vigenti in materia, per le violazioni delle disposizioni previste nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Si dà atto, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nei vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare quelli del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nell'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre c.a.

In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale, ovvero a provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ordinario al Tar di Catanzaro nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Gianni Ceraldi

Sindaco

Vittimberga Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it